



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

ORDINANZA

N. 24 DEL 27/10/2026

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' ORDINARIA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 DEL GIORNO 30 OTTOBRE 2026 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E DIVIETO DI TRANSITO SULLA PIAZZA COMUNALE DI COASSOLO TORINESE NELLA ZONA ANTISTANTE LA CHIESA SANTI NICOLA PIETRO E PAOLO POSTA CAUSA "CASTAGNATA PER LE SCUOLE"

IL SINDACO

- VISTA la richiesta avanzata dall'Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese – Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, avente sede in Lanzo Torinese (TO) in via Vittorio Veneto n. 2, pervenuta a questi Uffici in data 26 ottobre 2026 ed acquisita al protocollo con il n. 5298;
- CONSIDERATO che la stessa è finalizzata all'emissione di un'ordinanza per l'occupazione del suolo pubblico in occasione del consueto evento denominato "Castagnata per le scuole", previsto dalle ore 09:00 alle ore 12:30 del giorno 30 ottobre 2026 sulla sopracitata piazza comunale;
- RITENUTO che, in base alla tipologia di evento e alle necessità tecniche, sia necessario istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta (esclusi i mezzi di soccorso, di vigilanza e/o autorizzati) dalle ore 09:00 alle ore 12:30 del giorno 30 ottobre 2026 sulla piazza comunale posta nel concentrico del Comune di Coassolo Torinese (TO) e, nello specifico, sulla parte antistante la Chiesa dei Santi Nicola, Pietro e Paolo, di fronte al parco giochi comunale;
- CONSIDERATO che i divieti dovranno essere resi manifesti mediante l'apposizione di idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'occupazione e mantenuti per tutta la durata dell'evento/manifestazione;
- SENTITO il Settore di Polizia Locale in merito alla viabilità, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Tributi in merito alla fattibilità dell'occupazione;
- RICHIAMATO al riguardo il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
- RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessaria l'emissione del presente provvedimento disciplinante la circolazione stradale;
- RITENUTO che rimanga a carico di questa Amministrazione l'apposizione ed il mantenimento dell'idonea segnaletica entro i termini di legge (ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada);
- VISTI AL RIGUARDO:
 - l'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
 - l'art. 7, comma 4, e l'art. 6, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., il quale stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), ed in particolare gli artt. 7 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") e 38 ("Segnaletica stradale");
- VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. **Dalle ore 09.00 alle ore 12.30 del giorno 30 ottobre 2026** la temporanea limitazione della circolazione stradale ordinaria, mediante il divieto di sosta con rimozione coatta a seguito di chiusura al traffico (con esclusione dei mezzi di soccorso, di vigilanza e/o debitamente autorizzati), sulla piazza comunale posta nel concentrico del Comune di Coassolo Torinese, e nello specifico sulla parte antistante la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, di fronte al parco giochi comunale. La sospensione temporanea della circolazione stradale e il divieto di sosta con rimozione coatta lungo la piazza sopra indicata avverranno in conformità a quanto riportato nella cartina allegata, che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Resta a carico del Comune di Coassolo Torinese la sola posa e la conservazione, in perfetta efficienza, della prescritta segnaletica stradale.
3. La presente ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti temporanei di viabilità da adottare per lo svolgimento dell'evento/manifestazione.
4. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dell'evento in sé o per l'inosservanza delle disposizioni suesposte rimarrà a totale carico del richiedente, sollevando il Comune di Coassolo Torinese e il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e contestazione, anche giudiziaria.
5. In caso di necessità, gli organi di Polizia Stradale (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) potranno adottare ogni provvedimento utile al regolare svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.
6. I veicoli lasciati in sosta che costituiscano grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati presso l'apposito sito indicato dall'organo di Polizia operante.
7. A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Settore Polizia Locale di Coassolo Torinese, nella figura dell'A.P.L. ANDROMEDO Diego.
8. Si informa chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
9. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.
10. Il locale Servizio Messaggi Notificatori è incaricato di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Coassolo Torinese (TO), sito in via Capoluogo n. 198 – C.A.P. 10070 (www.comune.coassolo.to.it - Telefono 0123-45401 - Fax 0123-45617), notificandone altresì copia alle parti interessate.
11. Gli Agenti di Polizia Giudiziaria e chiunque altro vi sia tenuto per legge sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Firmato Digitalmente)
 GUIDO BONINO